



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 5

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - TRATTAMENTO GIURIDICO
ED ECONOMICO DEL PERSONALE - STAZIONE UNICA APPALTANTE -
POLIZIA LOCALE PROVINCIALE - TRASPORTO PRIVATO

Prot. N°

S.U.A. Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU)

Classificazione: 002-13

Fascicolo: 2025-12-0

Bando di gara

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO DEI LAVORI DI
AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT “PALADIONIGI” A
MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA (PU)**

CIG: BA487A7E3A

CUP: B48E23000090004

CPV Prevalente : 45212225-9 Lavori di costruzione di palazzi dello sport

CUI: L02532230410202300002

**Importo del contributo da versare ad ANAC:
€. 77,00 da parte dell'operatore economico**

**ai sensi della delibera ANAC ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025.**



PREMESSE

La Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo anche Provincia o SUA) **incaricata dal Comune di Vallefoglia (PU)** (nel prosieguo anche Comune) **con determinazione del Responsabile del Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici n. 19 del 29/01/2026**, indice la presente gara **a procedura aperta** per l'affidamento dell'appalto dei lavori di ampliamento palazzetto dello sport "Paladionigi" a Montecchio di Vallefoglia (PU) .

I rapporti tra Provincia e Comune sono definiti da apposito Accordo sottoscritto in data 20/06/2025 e acquisito al protocollo dell'Ente al n. 25127/2025, in particolare alla SUA competono le attività inerenti allo svolgimento della procedura di gara (dalla redazione della lettera di invito fino all'aggiudicazione), mentre al Comune competono le attività propedeutiche e successive allo svolgimento della gara (dalla redazione della documentazione tecnica e amministrativa propedeutica alla gara, alla eventuale comunicazione dei nominativi dei commissari, alla stipula e all'esecuzione del relativo contratto).

La **Stazione Unica Appaltante** è stata istituita con deliberazione di Giunta provinciale n.116 del 06/06/2013 che ha approvato il relativo regolamento (successivamente modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 150 del 27/06/2013, con decreto del Presidente n.129 del 09/11/2016 e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 06/03/2025) e con decreto del Presidente n.125 del 26/06/2025 è stata assegnata la S.U.A. alle dipendenze del Dirigente del Servizio 5 "*Reclutamento del personale - Trattamento giuridico ed economico del personale - Stazione Unica Appaltante - Polizia locale provinciale - Trasporto privato*", dott. Marco Feduzzi – incaricato con decreto presidenziale n.11 del 04/09/2025 - il quale assume le funzioni di responsabile del procedimento per le attività di propria competenza, ai sensi della L. n.241/1990 e dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune di Vallefoglia (PU) , con determinazione a contrarre n.19 del 29/01/2026, ha dato atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/1990 e dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, è Ing. Lorenzo Gai, Responsabile del Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Vallefoglia (PU).

L'appalto sarà affidato, ai fini di ottemperanza al principio di risultato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023 da aggiudicare con il **criterio del prezzo più basso** ai sensi dell'art 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 , riservandosi altresì la facoltà di avvalersi della c.d. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 36/2023 prevedendo l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo art. 54 attraverso il **metodo A** di cui all'allegato II.2 del Codice quale metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale.

La durata del procedimento è prevista pari a **9 (nove) mesi** dalla pubblicazione del *bando* .

Il **luogo di svolgimento** del servizio è all'interno del territorio del Comune di Vallefoglia [codice NUTS ITI 31].



La presente procedura di gara si svolgerà mediante piattaforma telematica in conformità agli artt. 22 e seguenti del D.Lgs. n° 36/2023 e del D.Lgs. n.82/2005 come nel proseguo dettagliata. Non si accetteranno altre forme di partecipazione.

Portale Appalti

La componente della piattaforma telematica volta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici è denominata **“Portale Appalti”** ed è **accessibile all’indirizzo** <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/>

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – tel. 0721/3591 - codice NUTS: ITI31.

Profilo di committente: <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/>

Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Cancellieri – Segretario Generale e Direttore della SUA.

Sito istituzionale: <http://www.provincia.pu.it>

Sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente:

<https://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente>

Sito istituzionale - sezione bandi gare e appalti:

<https://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti>

Sito istituzionale - sezione Portale Appalti: <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/>

Punti di contatto: Dott. Carlo Rossi – Responsabile E.Q. “Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante” - - tel. 0721/3592359-2269-2223-2175-2032-2348 – e-mail: c.rossi@provincia.ps.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Vallefoglia - P.zza IV Novembre, 6 - 61022 S. Angelo in Lizzola (PU) – tel. 0721 489711- FAX 0721 910247 – **punti di contatto: Dr. Ing. Gai Lorenzo** – Responsabile Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Vallefoglia - tel. 0721 4897660-4897671 e-mail logistica@comune.vallefoglia.pu.it – PEC comune.vallefoglia@emarche.it C.F./P.I.: 02532230410.

Responsabile Unico del Progetto: Dr. Ing. Gai Lorenzo – *Responsabile Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Vallefoglia* - tel. 0721 4897660-4897671 e-mail logistica@comune.vallefoglia.pu.it



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione presente nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni" della piattaforma accessibile al link: <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/>.

In caso di **mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa**, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. **La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore** dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui **la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore**, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza



dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e e nella documentazione presente nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni" della piattaforma accessibile al link: <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/> , che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di



idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ✓ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ✓ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - ✓ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per tutte le **problematiche inerenti la registrazione al Portale Appalti** e gli aspetti informatici relativi al caricamento/trasmisione delle offerte, l'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura potrà rivolgersi al **Call Center Maggioli** tramite:

- tel. 0422/267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30;
- e.mail: service.appalti@maggioli.it;
- form presente nel Portale Appalti alla Sezione Informazioni – Assistenza tecnica.

Qualora in fase di registrazione sopravvengano problemi con il servizio di autenticazione Cohesion, gli stessi dovranno essere segnalati telefonicamente alla Regione Marche n.071/8066800 – scelta 3 oppure alla seguente e-mail: helpdesk.cartaraffaello@regione.marche.it.

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara e relativa modulistica allegata:

- domanda di partecipazione
- documento di gara unico europeo
- dichiarazioni integrative al DGUE
- dichiarazione CCNL o di equivalenza CCNL;
- dichiarazioni integrative offerta economica

2. Determinazione a contrarre n° 19 del 29/01/2026 del Responsabile del Settore 4 del Comune di Vallefoglia (PU);

3. Progetto esecutivo dei lavori approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2026, verificato e validato dal RUP Ing. Gai Lorenzo, Responsabile del Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, come risulta dal verbale in atti presso Ufficio Tecnico del Comune;

4. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa:

“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti mediante sistema di autenticazione” manuale reperibile nella Sezione Informazioni – Accesso Area Riservata della piattaforma;

“Guida per la presentazione di un'offerta telematica” manuale reperibile nella Sezione Informazioni – Istruzioni e manuali della piattaforma;

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, nonché del “Decreto correttivo 5 agosto 2024” adottato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza ad oggetto “Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, pubblicato in GURI n. 196 del 22 agosto 2024

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link: <https://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti> e sul Portale Appalti al seguente link: <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti>.



Gli elaborati progettuali sono reperibili al seguente link: <https://vallefoglia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4061691>

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di **pubblicità legale** di cui all'art.27 del D.Lgs. n.36/2023, la pubblicità dei bandi e degli avvisi a livello europeo e nazionale è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP, mediante la loro trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale comunicato dalla piattaforma Portale Appalti alla Banca dati stessa ai sensi dell'art.85 comma 4 del codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione. Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, la Provincia rende accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento al Portale Appalti, garantendone l'accesso e la disponibilità gratuiti fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto (Delibera ANAC n.263 del 20 giugno 2023). Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di **pubblicazione per finalità di trasparenza** di cui al D.Lgs. n.33/2013 delle informazioni e dei dati di cui all'art.28 del D.Lgs. n.36/2023, fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. La Provincia assolverà tali obblighi mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla suddetta banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e relativi all'intero ciclo di vita del contratto nonché degli ulteriori atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1 della Delibera ANAC n.264 del 20 giugno 2023 modificata e integrata con delibera n.601 del 19 dicembre 2023 (tra cui a titolo esemplificativo: determinazione a contrarre, bando, capitolato speciale, condizioni contrattuali proposte, composizione delle commissioni giudicatrici e cv dei componenti, documentazione pari opportunità di cui all'art.47 del D.L. n.77/2021).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti o comunicazioni, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e/o sul



sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

È comunque responsabilità degli operatori economici verificare che i dati inseriti (pec /mail) nella PAD siano sempre aggiornati in caso di intervenute modifiche sollevando la Provincia dalla responsabilità di eventuali mancati recapiti delle PEC/mail ad indirizzi indicati e non più validi. Problemi temporanei nell'utilizzo di pec/mail indicati dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia tramite PAD e al seguente indirizzo di posta elettronica: c.rossi@provincia.ps.it, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni **saranno visibili e reperibili nell'area riservata dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali oppure dalla pagina di dettaglio della procedura di gara nella sezione Comunicazioni riservate al concorrente** (in tale sezione sarà possibile visualizzare le comunicazioni ricevute (lette o non lette), le comunicazioni già inviate alla Provincia e inviarne di nuove).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.**

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Qualora non sia eccessivamente oneroso in termini di tempo (e quindi se tutti gli operatori economici abbiano indicato la propria pec in sede di registrazione ovvero non siano in numero eccessivo) la Provincia invierà le comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a



raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. DESCRIZIONE DELL' APPALTO: OGGETTO, CPV, IMPORTO, CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE, FINANZIAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di ampliamento palazzetto dello sport "Paladionigi" a Montecchio di Vallefoglia (PU).

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 36/2023, i lavori oggetto di affidamento non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali, quantitativi o prestazionali, in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare.

Codice CPV e tipologia dei lavori

I lavori hanno come CPV il n. 45212225-9 "Lavori di costruzione di palazzi dello sport"

Luogo di esecuzione

Vallefoglia (PU) - Codice NUTS: ITI31

Forma dell'appalto

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 32 comma 6 dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023.

Categorie delle lavorazioni

Le lavorazioni ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, appartengono alle seguenti categorie e classifiche:

Categorie lavori Tabella A Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023	Descrizione delle lavorazioni	Importo in Euro
OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA		
OS32– Classifica I Prevalente	<i>Strutture in legno</i>	€ 269.342,86



OG1 – Classifica I Scorporabile	<i>Edifici civili e industriali</i>	€ 194.544,34
OS21- Classifica I	<i>Opere strutturali speciali</i>	€ 42.894,56
OS 3 – Classifica I	<i>Impianti idrico-sanitari</i>	€ 13.205,58
OS28 – Classifica I	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	€ 2.655,60
OS30 – Classifica I Scorporabile	<i>Impianti elettrici</i>	€ 52.357,06

SI EVIDENZIA:

- **Che** i concorrenti, pienamente edotti e consapevoli, dichiarino di accettare, senza eccezione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati del Progetto Esecutivo dell'Intervento in oggetto;
- **Che** l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del d. Lgs. n. 36/2023 come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- **Che** il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni contrattuali in via d'urgenza, in attesa della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023;

Il valore dell'appalto è pari ad euro 575.000,00 oltre IVA ed è definito come segue:

a)	Importo lavori soggetto a ribasso (di cui Euro 148.334,15 costi della manodopera)	€ 567.190,25
b)	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.809,75
a)+b)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 575.000,00

L'importo a base di gara è pari ad euro 567.190,25 corrispondente all'importo dei lavori (di cui Euro 148.334,15 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice).

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



Il **corrispettivo o importo contrattuale** sarà costituito dalla somma dell'importo dei lavori comprensivo dei costi della manodopera al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'importo dei costi della sicurezza e sarà liquidato secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

CCNL applicabile

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, il CCNL applicabile alla presente categoria di lavori è il seguente:

- **F012 – Imprese edili ed affini e delle Cooperative**

Nei limiti di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 all'Allegato I.01, si presume l'equivalenza i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al successivo comma 2 dell'art. 4, ossia classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES come segue:

- F012 – *Imprese edili ed affini e delle Cooperative,*
- F015 – *Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini,*
- F018 – *Addetti delle piccole e medie industrie edili e affini.*

In caso di differente contratto collettivo l'operatore economico dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello richiesto ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs 36/2023 indicando nell'allegato 4 "Dichiarazioni di equivalenze CCNL" il differente CCNL applicato.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, all'appaltatore verrà riconosciuta un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo del contratto che sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione e dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art.17, comma 2, commi 8 e 9 dello stesso D.Lgs. n.36/2023

L'intervento in oggetto, come indicato nella determina a contrarre n. 19 del 29/01/2026, è finanziato con fondi del bilancio corrente del Comune di Vallefoglia (PU).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art.65 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti generali e speciali indicati nei successivi punti del presente disciplinare.



Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le **aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice**, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le



condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

PATENTE A CREDITI

A seguito dell'entrata in vigore dal 1 ottobre 2024 della patente a crediti (o a punti) per la



sicurezza, ai sensi dell'art.27 del D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art.29, comma 19 del D.L. 19/2024 ("Decreto PNRR 4") si richiede di allegare sulla piattaforma, **a pena di esclusione dalla gara**: la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili o come da circolare esplicativa dell'Ispettorato del lavoro n. 4 del 23 settembre 2024 l'autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite pec all'Ispettorato nazionale del lavoro o la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detta documentazione, a condizione che la stessa sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti (o a punti) le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti trovano applicazione anche in caso di subappalto e in caso di subaffidamento, così come previsto dall'art. 90 comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Precisazione per i raggruppamenti/GEIE/consorzi ordinari

Il requisito di qualificazione dovrà essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/GEIE, a meno che ciascun componente non sia in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D. lgs 81/2008 e s.m.i. Con riferimento ai consorzi ordinari pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, non sono tenuti al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Precisazioni per i consorzi stabili

Il requisito di qualificazione dovrà essere posseduto dal consorzio, in caso di consorzi stabili, oltre che dalle consorziate indicate come esecutrici, a meno che non siano in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 27 del D. lgs 81/2008 e s.m.i.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (**pantouflage**).

I soggetti che si avvalgono dei **piani individuali di emersione** sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, L. n.383/2001.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012 devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori,



prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (**operatori che occupano oltre 50 dipendenti**) producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, **con attestazione della sua conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanza sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



6.2 Requisiti di qualificazione

L'operatore economico deve essere in possesso dell'**attestazione di qualificazione** rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, ai sensi dell'art.100 e dell'allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023 per le seguenti categorie e classifiche di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 parte I art. 2 del D.Lgs. n.36/2023:

Categoria	<i>Declaratoria</i>	Importo	Incidenza sul totale
OS32– Classifica I Prevalente	<i>Strutture in legno</i>	€ 269.342,86	46,84%
OG1 – Classifica I Scorporabile	<i>Edifici civili e industriali</i>	€ 194.544,34	33,83%
OS21- Classifica I	<i>Opere strutturali speciali</i>	€ 42.894,56	7,45%
OS 3 – Classifica I	<i>Impianti idrico-sanitari</i>	€ 13.205,58	2,30%
OS28 – Classifica I	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	€ 2.655,60	0,46%
OS30 – Classifica I Scorporabile	<i>Impianti elettrici</i>	€ 52.357,06	9,12%

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art.30, comma 2 dell'allegato II.12 del Codice.

In particolare si specifica quanto segue:

Nell'ambito della **Categoria Prevalente OS32** sono riconducibili anche le lavorazioni della **OS21** , **OS3** , **OS28** che essendo di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori da appaltare , non sono considerate scorporabile ma inglobate nella Categoria Prevalente.

I lavori appartenenti alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1 “Edifici civili e industriali” e OS30 “Impianti elettrici” non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario se privo della relativa adeguata qualificazione (*SOA o requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023*); pertanto possono essere **interamente subappaltate (subappalto qualificatorio). In tal caso, ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere possedute per la categoria prevalente. ovvero in alternativa tale requisito può essere soddisfatto mediante la costituzione di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI),**



ovvero il concorrente può soddisfare i requisiti di qualificazione mediante ricorso all'istituto dell'**avvalimento** di cui all'art.104 del D.Lgs. n.36/2023.

NOTA BENE:

Le lavorazioni impiantistiche rientranti nella categoria **OS30** richiedono obbligatoriamente all'esecutore dei lavori il possesso dei **requisiti abilitanti** prescritti dagli artt 3 e 4 del **D.M. 22/01/2008 n. 37**, dovendo l'operatore economico esecutore delle medesime lavorazioni impiantistiche, rilasciare obbligatoriamente le prescritte **"Dichiarazioni di conformità"** degli impianti ai sensi del citato D.M. 37/2008.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di qualificazione

- a) Il requisito di qualificazione di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE secondo il principio di corrispondenza alla quota di lavori che intende eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di qualificazione

- b) Il requisito di qualificazione di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio, se il consorzio esegue i lavori tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, in quanto opera come una ausiliaria ex lege (Consiglio di Stato n.71 del 03/01/2024).

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta, ai sensi dell'art.104 e dell'Allegato II.12 art. 26 del D.Lgs. n.36/2023.

Nel contratto di avvalimento che, a pena di nullità, è concluso in forma scritta ed è normalmente oneroso, le parti specificano:

- a) le risorse strumentali e umane e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro elemento utile;
- d) se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di **avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, di iscrizione al Registro delle Imprese e di iscrizione all'Albo delle società Cooperative.

L'impresa ausiliaria deve:

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



- a) possedere i requisiti previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non è ammesso il subappalto qualificatorio della categoria prevalente, ai sensi dell' All. II.12 del D.lgs. 36/2023

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è disciplinato secondo le disposizioni dell'art.119 del Codice, nonché dall'art. 42 del Capitolato speciale d'appalto.



9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Termini di esecuzione e penali

Il termine di esecuzione dei lavori è di **170 giorni** naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, commisurato in base a quanto previsto dal comma 2 del predetto art. 126 del D. Lgs 36/2023, così come sostituito dall'art. 45 del D. Lgs 209/2024, ricompreso nella misura pari allo 1 per mille fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare netto contrattuale.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art.113 del D.Lgs. n.36/2023.

Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza si rinvia Capitolato speciale d'appalto.



Piani di sicurezza

L'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento facente parte della progettazione posta a base di gara è a carico dell'aggiudicatario.

Normativa regionale

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato a quanto stabilito nella **legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Si fa presente che la **legge regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche** obbliga tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio. L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Varianti

Per la disciplina delle varianti si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Revisione dei prezzi

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera di cui all'art. 60 comma 2 lett. a).

Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 – così come sostituito dall'art. 23 del D. Lgs 209/2024 – continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 lett. a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, così come specificato dall'art. 16 dell'Allegato II.2bis "*Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi*", ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Capitolato speciale d'appalto.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può



fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art.120, comma 9, D.Lgs. n.36/2023).

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 così come modificato dall'art. 42 del D. Lgs 209/2024.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 dell'Allegato II.18 al Codice, in tema di varianti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Si evidenzia che la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del D.Lgs. n.36/2023 **non è richiesta** ai sensi dell'art.53 del medesimo decreto.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo alla presenza del personale del Comune **non è obbligatorio**.

Tuttavia, se il concorrente lo ritenesse necessario, potrà prendere appuntamento contattando il RUP, **Dr. Ing. Gai Lorenzo** – Responsabile Settore 4 Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Vallefoglia - tel. 0721 4897660-4897671 e-mail logistica@comune.vallefoglia.pu.it

La persona che effettua la visita dei luoghi potrà rappresentare un solo concorrente, singolo o associato.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il contributo dovuto è di **€ 77,00**.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA



L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

**L'offerta deve pervenire
entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 24/02/2026
a pena di irricevibilità.**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file e 50 MB per singola tipologia di busta.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa da inserire nella busta amministrativa,**
- B – Offerta economica da inserire nella busta economica.**

L'operatore economico ha **facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata**, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la **richiesta di rettifica di un errore materiale** contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.



Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 REGOLE PER LA REDAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana e sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

Se la documentazione è redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I documenti composti da più pagine devono essere numerati con la formula «pagina n.X di n.Y» oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine del singolo documento).

I documenti possono essere nominati come segue: **nome operatore economico in breve** (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – **tipo documento** (es. dgue, dichiarazioni integrative....)

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n.82/2005.



La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono **sottoscritte** digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- e) nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo **procuratore** munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.3 Documento di identità

Trattandosi di procedura di gara interamente telematica, la sottoscrizione con firma digitale dei documenti rende non necessaria la produzione della scansione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, anche se lo stesso sarebbe utile per agevolare i controlli di competenza della Provincia. Qualora il concorrente intenda produrlo, dovrà presentarne **una sola copia scansionata e allegata alla busta amministrativa esclusivamente nell'apposita sezione "Documenti d'identità e a comprova rilascio Codice Fiscale"**.



14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.2.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Ai fini del corretto caricamento della documentazione amministrativa nel Portale Appalti si rinvia al **manuale "Guida per la presentazione di un'Offerta telematica" paragrafo 4.**

La busta amministrativa contiene la Domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione E IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello di cui all'allegato n.1** predisposto da questo Ente e **sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti in forma singola o associata con le modalità di cui al precedente punto 13.2.**

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i ruoli di ciascun operatore economico in caso di partecipazione plurisoggettiva, il domicilio digitale, di essere edotto che tutte le comunicazioni di



gara verranno inviate tramite piattaforma digitale dei cui dati sono gli unici responsabili, di voler fruire o meno della riduzione delle garanzie e le volontà relative all'accesso ai propri atti da parte di terzi, di aver provveduto al pagamento del contributo ANAC e dell'imposta di bollo, di autorizzare al trattamento dei propri dati mediante FVOE.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**, sono fatte salve le esenzioni ivi previste. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. Si ricorda che non sono ammessi i bonifici istantanei.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di gara unico europeo

Ciascun operatore economico, partecipante in forma singola o associata o indicato come esecutore, compila il **modello di cui all'allegato n.2 DGUE** generato dalla piattaforma.

Ai fini della corretta compilazione il concorrente dovrà scaricare il file .xml e compilarlo mediante l'applicativo Maggioli accedendo al seguente link: <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home> e seguendo le istruzioni ivi indicate. Il file generato dall'applicativo dovrà quindi essere firmato in digitale e ricaricato in piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

- Dichiarazioni integrative al DGUE:

Ciascun operatore economico, partecipante in forma singola o associata o indicato come esecutore, rende inoltre le **ulteriori dichiarazioni richieste dalla normativa nazionale** utilizzando il relativo **modello di cui all'allegato n.3** predisposto da questo Ente e riguardanti le PMI, la propria forma di partecipazione, il possesso dei requisiti generali non compresi nel DGUE e speciali, i soggetti attualmente in carica e i loro familiari conviventi, la presa conoscenza del Codice di comportamento e della privacy.

- Documentazione a corredo:

1) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo (riservato solo alla domanda di partecipazione in quanto l'offerta economica è esente da bollo)

2) Si evidenzia che la garanzia provvisoria di cui all'art.106 del D.Lgs. n.36/2023 non è richiesta



ai sensi dell'art.53 del medesimo decreto.

3) Versamento dei contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art.1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera di autofinanziamento di **ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024**.

4) Dichiarazione CCNL o di Equivalenza CCNL;

5) Patente a crediti

6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D.lgs. 28 novembre 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, D. lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice).

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità indicate nel manuale **"Guida per la presentazione di un'Offerta telematica"** paragrafo 4.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **offerta economica generata dal sistema**, nella quale il concorrente dovrà indicare:
 - a) **il ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara**, che dovrà essere espresso in cifre e in lettere con indicazione di 3 decimali e in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per l'Ente ;
 - b) **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nell'offerta economica presentata, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara, ex art. 108 comma 9 del D.Lgs. n.36/2023;
 - c) **i propri costi della manodopera**, ricompresi nell'offerta economica presentata, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara, ex art. 108 comma 9 del D.Lgs. n.36/2023. **Si precisa che, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;**
2. **dichiarazioni integrative all'offerta economica** predisposte preferibilmente secondo il modello **allegato n. 5** al presente disciplinare di gara .

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

La Busta Economica non deve contenere documenti di identità.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto avverrà seguendo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 1, del citato decreto, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale riservandosi altresì la facoltà di avvalersi della c.d. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 36/2023 . L'anomalia sarà calcolata utilizzando il metodo A tra quelli descritti nell'allegato II.2 come previsto all'art. 54 comma 2 del D.Lgs.n.36/2023 e ss mm ii.



18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III, 13/03/2018, n. 370; Cons. Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

L'operatore economico potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara da remoto accedendo al dettaglio della procedura specifica *sezione Espletamento della gara* attraverso la funzione denominata "*Visualizza le fasi di gara*".

Cliccando sul collegamento "*Visualizza le fasi di gara*", l'operatore economico potrà accedere alle fasi di espletamento della procedura e visualizzare le informazioni specifiche della fase (ad esempio: elenco dei concorrenti e dei file contenuti nelle buste - ammissioni/esclusioni – importo offerto - graduatoria).

Le operazioni di gara ove necessario , potranno articolarsi in più sedute.

La prima sessione telematica ha luogo il **giorno 24/02/2026 ore 9,15.**

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

Con l'inversione procedimentale, il RUP o un suo delegato procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e della domanda di partecipazione.

Successivamente, si procede all'apertura e valutazione delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale, poi, alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate, all'individuazione della graduatoria provvisoria, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti classificatosi al primo e secondo posto nella graduatoria.

Determinazione della soglia di anomalia

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti.

Il RUP o suo delegato, procederà poi così come segue:

- **qualora il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque**, la soglia di anomalia verrà calcolata ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.36/2023 sulla base del metodo A dell'allegato II.2;
- **qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5** (art.54 del Dlgs 36/2023) non si darà luogo alla verifica di anomalia e il RUP o il seggio di gara formulerà la graduatoria e la proposta di aggiudicazione in favore della miglior offerta;

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in ogni caso e ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.36/2023, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria il RUP o suo delegato che presiede la gara, in maniera imparziale e trasparente, verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistono i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente.

In particolare procederà a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara sul concorrente primo nella graduatoria;
- c. attivare, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio esclusivamente nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria;
- d. in caso di esito negativo delle verifiche espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria, procederà all'esclusione del concorrente stesso e all'effettuazione delle prescritte verifiche nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente collocato al secondo posto, le verifiche verranno espletate nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



La stazione appaltante, per il tramite del RUP del Comune, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base agli elementi offerti, ivi inclusi i costi della manodopera dichiarati in sede di presentazione dell'offerta ex art. 108 comma 9 del Codice, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D. Lgs 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Terminate le operazioni di gara con la formulazione della proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante esamina la proposta e verificato il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla documentazione di gara in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Il contratto non si può stipulare prima di 32 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (essendo una gara sopra soglia) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato “a corpo” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n.36/2023, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria richiesta dal Comune, a pena di nullità, in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente bando di gara e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503, Consiglio di Stato Sez.V n.4684/2015 e T.A.R. Venezia 20/10/2016 n.1163).

In sede di esecuzione contrattuale la verifica sul POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2024, quale requisito



di esecuzione, avverrà ad opera della Stazione appaltante, pena la comminazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 157 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 81/2008.

Quanto sopra previsto, trova applicazione anche in caso di subappalto e in caso di subaffidamento, così come previsto dall'art. 90 comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs 81/2008 e smi,

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

- a) Il Comune si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c..
- b) Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'appalto e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara.
- c) Tutte le relazioni tecniche e tutta la documentazione di gara saranno acquisite dalla Provincia e non verranno restituite.
- d) Il Comune, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.

21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de



quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. L'operatore economico deve, in sede di presentazione dell'offerta, trasmettere alla Stazione Appaltante e agli Enti



concedenti il consenso dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24. (vedi art. 35 comma 5 bis del Codice 36/2023 integrato e modificato dal D.L. 31-12-2024 n° 209)

L'accesso agli atti all'ulteriore documentazione nonché l'accesso agli atti da parte degli altri concorrenti è invece soggetto a presentazione di apposta istanza.

24. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il presente appalto tiene conto di quanto previsto nel Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino sottoscritto in data 10/03/2020 dalla Prefettura di Pesaro e Urbino ed alcuni enti locali tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24.

Si informa che, ai sensi dell'art.213 comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il termine dei 30 giorni per l'impugnazione del bando e della documentazione di gara decorre dalla pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è la **Provincia di Pesaro e Urbino**, Piazza del Popolo, 40 - 61121 Pesaro (PU) - Tel: 0721/3591 - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it;

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

La Provincia ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo email: dpo@provincia.ps.it o al seguente tel. 0721/3592236;

3. Finalità e base giuridica del trattamento

P.O. 5.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2223 – 2175 – 2032 - 2348
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): PROVINCIA.PESAROURLBINO@LEGALMAIL.IT E-MAIL:
C.ROSSI@PROVINCIA.PS.IT – [HTTP://WWW.PROVINCIA.PU.IT](http://WWW.PROVINCIA.PU.IT)



I dati personali forniti dai concorrenti (operatori economici, legali rappresentanti, dipendenti delegati, ecc.) saranno trattati per le seguenti finalità:

- gestione della procedura di gara (pubblica o negoziata), in tutte le sue fasi;
- valutazione delle offerte e degli operatori economici;
- stipula ed esecuzione del contratto;
- adempimenti normativi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche.

Base giuridica del trattamento:

- Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR: esecuzione di un contratto o misure precontrattuali;
- Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR: adempimento di un obbligo legale.

4. Tipologia di dati trattati

I dati trattati possono includere:

- dati identificativi e di contatto (nome, cognome, codice fiscale, PEC, indirizzo, ecc.);
- dati relativi all'idoneità professionale (iscrizione a registri o albi, DURC, certificazioni);
- dati finanziari (fatturato, dichiarazioni fiscali, ecc.);
- eventuali dati giudiziari (art. 10 GDPR), nei limiti previsti dalla normativa vigente e per finalità strettamente connesse alla gara.

5. Modalità del trattamento

Il trattamento avviene in forma cartacea e/o digitale, con strumenti idonei a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, secondo i principi del GDPR.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati a:

- componenti delle commissioni giudicatrici;
- soggetti terzi coinvolti nella procedura (ad es. ANAC, AVCPass, organismi di vigilanza);
- altri enti pubblici in adempimento di obblighi di legge;
- eventuali controparti in caso di contenzioso amministrativo o giudiziario.

I dati non saranno diffusi, salvo quanto previsto da obblighi di legge (es. pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.33/2013).

7. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, comunque, in conformità agli obblighi di legge in materia di conservazione della documentazione amministrativa (es. Codice degli appalti e normativa sulla trasparenza).

8. Diritti dell'interessato



Ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, l'interessato può:

- accedere ai propri dati personali;
- chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Allegati:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) DGUE – Documento di gara Unico Europeo (Generato dal sistema)
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE
- 4) Dichiarazione di equivalenza CCNL
- 5) Dichiarazioni Integrative all'offerta economica

Il Dirigente del Servizio 5 - Direttore della SUA

(Dott. Marco Feduzzi)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005)

CR/ff